

Allegato "A" al N. 19562 di Fascicolo

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"CUP 2000"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. E' costituita una Società per azioni denominata "CUP 2000 s.p.a.", organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.

1.2. La Società, a totale capitale pubblico, è lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, rientranti nelle materie di cui all'art. 37 della legge reg. Emilia-Romagna 22 dicembre 2003, n. 28 e di cui alle conformi previsioni del successivo art. 4 del presente statuto.

ART. 2 - SEDE

2.1. La Società ha la sede legale in Bologna.

2.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali o unità locali anche in altre località, purché nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 4 - OGGETTO

4.1. La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.

4.2. La Società espleta le attività di cui al precedente comma nei confronti degli enti pubblici soci, esclusivamente sulla base di atti di affidamento o di coordinamento degli enti pubblici medesimi. La società svolge inoltre le attività di cui al comma 1 nei confronti degli enti, aziende e società dipendenti o controllati dagli enti pubblici soci, purché operanti in base a norme di legge, statuto o regolamento nonché nei confronti degli utenti delle prestazioni dei servizi di interesse generale erogate in attuazione dei predetti atti di affidamento o coordinamento, aventi per oggetto la regolazione o l'instaurazione dei rapporti giuridici di servizio tra le Amministrazioni pubbliche interessate, la Società e gli utenti delle prestazioni.

4.3. Le attività svolte dalla Società ai sensi dei commi precedenti formano oggetto dei piani pluriennali di cui all'articolo 17.2, lett. b) del presente statuto e della relazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21.2. del presente statuto.

ART. 5 - ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

5.1. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale o industriale, mobiliare ed immobiliare, l'accensione di mutui anche ipotecari e fondiari ed il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere, nonché ogni operazione

di leasing, quale conduttore, che abbia per oggetto beni mobili ed immobili, con l'esclusione della raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, e dell'esercizio del credito.

5.2. Per lo svolgimento delle attività di progettazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione di cui all'art. 4 la Società, anche su incarico e comunque previa comunicazione ai soci, potrà accedere a fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE PROPRIETA' E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE A CAPITALE

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 482.579,00 (quattrocentoottantaduemilacinquecentosettantanove/00) diviso in azioni da Euro 1 (uno) ciascuna o multipli di tale importo.

6.2. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

6.3. Sono legittimati a partecipare al capitale della Società unicamente enti territoriali ed altri enti pubblici o loro stabili forme organizzative istituzionalmente operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari. Ai sensi dell'art. 37 della legge reg. Emilia-Romagna 22 dicembre 2003, n. 28, la partecipazione della Regione, anche congiuntamente con le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione medesima, non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni.

6.4. Le azioni sono indivisibili.

6.5. Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti detta azione non potranno essere esercitati che da un solo soggetto o da un mandatario di tutti i compartecipi a norma dell'art. 2347 C.C..

6.7. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.8. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua nella misura del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2344 del C.C..

6.9. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. C.C..

La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze di legge.

ART. 6 bis - AZIONI SPECIALI

6 bis.1. All'esclusivo fine di realizzare una collaborazione tra enti pubblici regionali e locali, nel sistema delle autonomie, a mezzo della Società, la stessa può emettere, ai sensi dell'art. 2348 co.2 c.c., una categoria di azioni, denominate "Azioni Speciali", che attribuiscono ai Soci titolari gli stessi diritti delle azioni previste dall'art. 6 del presente Statuto, con l'unica eccezione delle limitazioni, relative ai soli diritti sul patrimonio, di cui ai commi successivi. Tutte le azioni appartenenti a questa categoria conferiscono ai loro titolari uguali diritti.

6 bis.2. Le Azioni Speciali non possono essere emesse per un importo che superi il 15,57 % del complessivo capitale sociale; nessun socio ne potrà individualmente detenere una quantità ulteriore

rispetto al 2,23% del capitale sociale: le azioni detenute in eccedenza non possono essere utilizzate dal singolo socio per l'esercizio dei diritti amministrativi.

6 bis.3. Le Azioni Speciali attribuiscono al socio il diritto alla percezione degli utili di esercizio; dove l'Assemblea ne deliberasse l'accantonamento a riserva, al socio è comunque riconosciuto un dividendo pari al 5% del valore dell'Azione speciale. Ai fini del calcolo degli utili alla cui distribuzione concorrono le Azioni Speciali, non si tiene conto degli effetti, sul Conto Economico dell'esercizio, delle plusvalenze che derivano da operazioni speciali di liquidazione del patrimonio.

6 bis.4. Le Azioni Speciali sono emesse al valore determinato dagli amministratori, i quali potranno emetterle anche alla pari, in quanto esse non attribuiscono il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, che rimane prerogativa esclusiva dei soci portatori delle azioni disciplinate dall'art. 6 dello statuto.

6 bis.5. Le Azioni Speciali verranno rimborsate al valore nominale in caso di scioglimento della società e, ai sensi dell'art. 2437 ter co. 4, il loro valore di liquidazione in caso di recesso del socio sarà determinato nel valore nominale dell'Azione Speciale.

6 bis.6. La circolazione delle Azioni Speciali è soggetta al meccanismo della prelazione previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale ed ai limiti di cui all'art. 8: tuttavia, per la loro specialità, i soci aventi diritto potranno esercitare la prelazione ad un valore pari al prezzo di emissione dell'Azione Speciale, qualunque sia il prezzo esposto nella comunicazione prevista dal suddetto articolo.

6 bis.7. Le Azioni speciali non attribuiscono diritto di voto nella deliberazione assembleare di destinazione degli utili di esercizio.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI DI OPZIONE

7.1. Spetta ai soci la facoltà di esercitare la prelazione in ipotesi di trasferimento delle azioni o di diritti di opzione sulle emittente azioni.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal libro soci, e per conoscenza al Presidente della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente, del prezzo convenuto e delle condizioni di pagamento.

7.2. I soci interessati dovranno comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza al Presidente della Società, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare, in proporzione al numero delle azioni possedute, la prelazione per l'acquisto delle azioni oggetto di vendita alle condizioni offerte.

Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

7.3. Fatto salvo il vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8 del presente statuto, scaduto il termine senza che sia pervenuta efficace accettazione, il socio è libero di trasferire le proprie azioni al terzo offerente al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione.

7.4. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso del denaro, i soci acquisteranno le azioni versando al socio cedente una somma pari al valore di mercato delle azioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice civile. (codice civile)

7.5 Ai fini di cui ai precedenti commi, per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i

contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, costituzione di diritti reali, ed ogni atto di disposizione anche a titolo gratuito, ivi compresa la donazione.

7.6. Le disposizioni di cui ai commi da 1. a 5. del presente articolo si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale.

7.7. Fatto salvo il vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8 del presente statuto, il socio che intendesse costituire in pegno o assoggettare ad altri vincoli, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti che attribuiscono al titolare il diritto di divenire socio della Società, dovrà previamente offrire in vendita agli altri soci tali titoli e/o diritti, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7.8 Al titolare di azioni della società o di diritti sociali acquisiti in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo ovvero in violazione del vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8, non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione della procedura relativa al diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo.

7.9. Purché ciò avvenga nel rispetto del vincolo della proprietà interamente pubblica di cui agli articoli 6 e 8 del presente statuto, il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente nel domicilio eletto , e per conoscenza al Presidente della Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

Art. 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE

8.1 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa e comunque inefficace nei confronti della Società e dei Soci ogni trasferimento o atto ai sensi degli articoli precedenti idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale così come indicata agli artt. 1., 6.2. e 6.3 del presente Statuto ovvero che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 6.3., ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro dei soci ogni atto o trasferimento effettuato in violazione di tali previsioni.

8.2 In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 6.3, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter cod. civ.

Art. 9 ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULLA SOCIETA'

9.1. Gli enti pubblici soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi ed in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei soci ed in conformità alle regole del modello in house providing secondo i rispettivi ordinamenti utilizzando le procedure e le prerogative di cui al presente statuto nonché gli altri strumenti eventualmente individuati anche nell'ambito di apposite convenzioni tra i soci stessi, ivi compresi atti di coordinamento e delega se ed in quanto utili o necessari per l'esercizio del controllo.

9.2 Le concrete modalità del controllo vengono esplicitate altresì a mezzo dei contenuti delle singole convenzioni tra i soci e la Società, che quest'ultima è obbligata a rispettare.

ART. 10 - DOMICILIO DEI SOCI

10.1. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

ART. 11 - RECESSO

11.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo presente;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- g) la proroga del termine;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.2. Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

11.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

11.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

11.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

11.9. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

11.10. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea nel cui ordine del giorno siano previste delibere che possano dar luogo al diritto di recesso a norma di statuto.

11.11. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

11.12. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale della cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349 comma primo C.C..

11.13. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

11.14. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

11.15. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 ed 8 del presente statuto.

11.16. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma terzo C.C..

11.17. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 comma secondo, terzo quarto comma C.C.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO III - ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

12.3. La convocazione può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea, da utilizzarsi anche per le modalità di convocazione di cui ai successivi punti b) e c), compresi il fax e la posta elettronica: in tal caso l'avviso dovrà essere trasmesso al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica appositamente comunicati dal Socio e risultanti dal libro dei Soci;

b) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nei seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino e La Repubblica;

c) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.5. Qualora lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'art. 2364 C.C., accertate di volta in volta dall'organo amministrativo con deliberazione presa prima della scadenza del termine ordinario, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.6. Gli amministratori, fermo restando il disposto dell'art. 2367 c.c., dovranno altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Gli amministratori dovranno inoltre provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando se sia fatta richiesta da uno o più soci entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione.

In tal caso gli amministratori provvedono ad inviare la nuova convocazione con l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le modalità indicate al comma 12.3.

Nei casi di cui al presente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 12.3 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.

12.7. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, il C.d.A. dovrà darne formale informazione con trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunicino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il C.d.A. potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto 12.3., senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

12.8. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.9. Lo stesso avviso potrà prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

12.10. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due (2) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

12.11. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

12.12. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 13 - DIRITTO DI INTERVENTO

13.1. Il diritto di intervento in assemblea viene esercitato nei termini e nei modi previsti dalla legge.

13.2. Sono valide le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, svoltesi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 14 - RAPPRESENTANZA

14.1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta nel rispetto di quanto dispone l'art. 2372 C.C..

ART. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

15.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per età.

15.2. Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario che può essere anche non socio, e se necessario due scrutatori, scegliendoli fra i presenti.

15.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

ART. 16 - VERBALIZZAZIONE

16.1. Il verbale delle assemblee deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. Copia dei verbali dell'Assemblea viene inviata ai Soci a cura del Presidente dell'Assemblea.

16.2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 17 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

17.2 In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9.1. del presente statuto:

- a) determina annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione societaria;

- b) approva i piani pluriennali di attività della società ed eventuali modifiche ai medesimi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il bilancio;
- d) definisce i compensi spettanti al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/07 come richiamata dall'art. 25 del presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) esamina ed approva la relazione semestrale del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21.2.;
- g) determina il numero dei consiglieri di amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2007 come richiamata dagli artt. 18 e ss. del presente statuto;
- h) autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo:
 - al compimento di ogni operazione finanziaria di valore superiore al 20% del fatturato medio annuo della società calcolato sulla base dell'ultimo triennio;
 - compatibilmente con i limiti previsti dall'ordinamento per le società in house providing, acquisto, alienazione, affitto o dismissione a qualunque titolo di aziende o rami d'azienda.

17.3. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

17.4. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono regolarmente costituite con la partecipazione di almeno la metà del capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Tuttavia, sia in prima che seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- a) la trasformazione;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) la proroga della durata;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modifiche del presente Statuto;
- f) la determinazione annuale degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria di cui al comma 17.2 lett. a)
- g) l'approvazione dei piani pluriennali di attività della società di cui al comma 17.2 lett. b) ed eventuali modifiche ai medesimi.

17.5. A norma dell'art. 2369, comma 4° del Codice Civile, rimangono comunque fermi i quorum indicati dall'art. 2369, comma 3° del Codice civile per quanto riguarda le delibere assembleari di approvazione del bilancio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - ORGANISMO DI GESTIONE

18.1 L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società venga ad essere totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

ART. 19 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione verrà direttamente nominato secondo quanto di seguito previsto.

19.2. Qualora ricorrano le condizioni in base alle quali, ai sensi dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione deve essere composto da tre membri, due di essi vengono nominati dalla Regione Emilia-Romagna di cui uno anche nell'interesse delle Aziende ed Istituti del Servizio sanitario regionale in applicazione dell'art. 37, comma 4 della legge reg. 22 dicembre 2003, n. 28 (e succ. mod. e integr.) ed il terzo di intesa tra Comune e Provincia di Bologna.

19.3. Qualora ricorrano le condizioni per nominare cinque membri nel consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge reg. 22 dicembre 2003, n. 28 (e succ. mod. e integr.) il consiglio di amministrazione è così formato:

(a) la Regione Emilia Romagna ha diritto di nominare n. 2 (due) consiglieri

(b) la Provincia di Bologna n. 1 (uno) consigliere;

(c) il Comune di Bologna n. 1 (uno) consigliere.

(d) le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale soci n. 1 (uno) consigliere.

Le nomine così effettuate saranno comunicate rispettivamente dai rappresentanti legali degli Enti succitati al Presidente del Consiglio di Amministrazione protempore, il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima assemblea utile che ne prenderà atto.

19.4. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori alla relativa sostituzione provvederà il medesimo ente che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica, sempre che tale Ente detenga ancora una partecipazione nella Società. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art 2386 C.C., alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

19.5. Nel caso in cui l'Ente che deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci.

19.6. Se nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero consiglio. In tal caso si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

19.7. Gli Amministratori cessati rimarranno comunque in carica fino all'accettazione della nomina dei nuovi Amministratori e potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

19.8. Al momento della nomina degli Amministratori e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società

19.9. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 20 REVOCA

20 I consiglieri potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che abbia proceduto alla relativa nomina.

ART. 21 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi ivi formulati dai soci nonché dai soci medesimi ai sensi dell'art. 9.1. del presente

statuto, è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

21.2 Il Consiglio di amministrazione predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, che il Presidente sottopone, previa trasmissione ai singoli soci, all'assemblea dei soci per l'esame ed approvazione previsti all'art. 17 del presente statuto.

21.3. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti i poteri di cui all'art. 2365 2° comma C.C. limitatamente all'istituzione e soppressione di sedi secondarie purchè nel territorio di riferimento degli enti pubblici soci ed all'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 4° comma C.C., può delegare proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

21.5. Gli Amministratori titolari di deleghe sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, con cadenza almeno trimestrale.

21.6. Ai sensi dell'art. 2396 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e la retribuzione.

ART. 22 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti ovvero dal Collegio Sindacale.

22.2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci con lettera raccomandata a.r. o telex o telegramma o fax, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

22.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

22.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

22.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

22.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

22.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

22.8. Le riunioni di Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione telematica quali sistemi di videoconferenza o teleconferenza, purchè tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti; verificandosi tali condizioni, la riunione

del Consiglio deve considerarsi tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura del verbale e la sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. L'Assemblea nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Presidente.

23.2. Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello statuto, fissandone l'ordine del giorno;
- c) trasmette ai soci la relazione semestrale sulla gestione ai sensi dell'art. 21.2 del presente statuto;
- d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

23.3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

24.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti dei terzi e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI E DELL'AMMINISTRATORE UNICO

25.1. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non può essere superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale e quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non può eccedere il sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale.

25.2. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi del precedente articolo 19. Il compenso annuale di cui al presente comma può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE

26.1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il compenso

26.2. Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

26.3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 del C.C..

26.4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, il controllo contabile venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

26.6. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

26.7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

26.8. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11.2. del presente statuto.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 27 - BILANCIO

27.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 28 - UTILI

28.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti secondo deliberazione dell'Assemblea.

28.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo di amministrazione e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dallo stesso.

28.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria, stabilisce, a norma dell'art 2487 C.C., le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società è competente il Tribunale della circoscrizione in cui ha sede legale la società.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

31.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica il codice civile

31.2. Si applica la legge reg. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26 recante "Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.